



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 641 del 09/07/2019

N° 9750 di Protocollo Generale

N° d'ord. 1175 Reg. Pubblicazioni

AREA TECNICA	Nr. d'ordine	<u>290</u>	del <u>04 .07.2019</u>
Ufficio	Nr. d'ordine	<u> </u>	del <u>07.2019</u>
OGGETTO: Causa Comune di Montalbano Jonico / ATER di Matera Approvazione schema atto di transazione			
Visto di regolarità contabile		BILANCIO <u>2019</u>	
Attestante la copertura finanziaria		cap.352-1	
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000		Impegno n. 867 Euro 530.321,61	
Art. 147-bis e art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000			
Data <u> </u>	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.f. f.to Dr. Antonio Tripaldi		

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO che:

- con Sentenze n. 121/01 R.S., n. 248/03 R.S. e n. 953/03 R.S., il Tribunale Civile di Matera accoglieva le domande proposte dagli eredi Federici dirette ad ottenere il risarcimento dei danni per l'occupazione del suolo sito in Montalbano Jonico al f. 40 p.la 34 destinato alla costruzione di alloggi economici e popolari giusta deliberazione del Consiglio Comunale di Montalbano Jonico n. 309 dell'1.12.1972, con cui detto appezzamento veniva incluso nel programma costruttivo ex L. n. 167/92;
- la Sentenza n. 7/08 del 09.01.08 della Corte di Appello di Potenza, adita dall'Ater e dal Comune, sostanzialmente confermava la pronuncia di primo grado, con condanna solidale dell'A.T.E.R., Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Matera e il Comune di Montalbano Jonico al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio;
- avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Potenza, sia l'ATER di Matera che il Comune di Montalbano Jonico proponevano ricorso in cassazione;
- avendo le parti hanno manifestato la disponibilità di addivenire ad un bonario componimento della suddetta lite pendente eredi Federici c/ Comune di Montalbano e Ater, con delibera di C.C. n. 65 del 22.12.2008, successivamente modificata con delibera di C.C. n. 2 del 26.01.2009, si provvedeva al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, 1° comma, lett.a) del citato D. Lgs. 18. 8. 2000, n. 267. per la somma complessiva di euro 721.907,36 - quale quota di debito a carico del Comune – dando copertura al suddetto di euro 721.907,36 per € 404.000,00 dall'alienazione del fabbricato comunale (ex mattatoio) e per € 317.907,36 da fondi del bilancio comunale di parte corrente da pagarsi nei successivi bilanci di previsione 2009-2013;
- in data 10.02.2009, in esecuzione delle innanzi richiamate deliberazioni consiliari n 65/2008 e n. 2/2009, veniva sottoscritta una transazione con la quale si acclarava che, nei rapporti interni tra questo Comune e L'ATER di Matera, a seguito dell'anticipato versamento di parte

delle somme in favore degli eredi Federici da parte dell'ATER, quest'ultima era creditrice dell'Ente della somma di € 521.865,36 e, pertanto, il Comune di Montalbano Jonico avrebbe dovuto corrispondere tale importo di € 521.852,36 all'A.T.E.R. di Matera in n. 5 soluzioni, la prima di importo pari ad € 80.326,44 da versarsi entro il 30 giugno 2009 e le altre quattro, dell'importo di € 110.381,48 ciascuna, in scadenza al 30 giugno di ogni anno, ad iniziare dal 30 giugno 2010 e finire al 30 giugno 2013;

TENUTO CONTO che:

- nonostante la procedura di alienazione del fabbricato comunale (ex mattatoio) sia stata attivata, la stessa non andava a buon fine per cui l'Ente non ha potuto far fronte agli impegni presi con la detta transazione;
 - l'ATER di Matera per il recupero del proprio credito notificava ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequa ingiunzione, acquisiti agli atti in data 09.12.2014 con protocollo n. 17154, con la quale veniva ingiunto al Comune di pagare entro quaranta giorni dalla notifica la somma di € 521.852,36 oltre interessi e spese di procedura di ingiunzione;
 - con delibera di G.C. n. 308 del 30.12.2014 il Comune stabiliva di produrre opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo e si affidava all'avv. Luigi Verardi del foro di Bari, l'incarico in questione;
 - nelle more del giudizio con ordinanza del 4.5.2016 il Giudice concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo notificato con formula esecutiva in data 10.01.2017 ed acquisito agli atti in data 12.01.2017 con prot.n.482;
 - a seguito della detta provvisoria esecuzione l'avv. Vito Agresti, legale dell'ATER, con nota del 18.4.2019, acquisita agli atti in data 19.4.2019 con prot. n.5672, richiedeva il pagamento della somma complessiva di € **543.430,04** così specificata:
- | | |
|---|----------------------------|
| - Sorte capitale di cui al D.I.ng. | € 521.852,36 |
| - Interessi legali dal 12.11.2014 | € 7.679,09 |
| - Compensi professionali liquidati | € 4.185,00 |
| - Rimborso forfettario 15% | € 627,75 |
| - CPF 4% su 6. 4.812,75 | € 192,51 |
| - Spese liquidate in decreto | € 870,00 |
| - Spese di bolli e notifica decreto | € 23,33 |
| - 1/2 Spese di registrazione | € 8.000,25 |
| TOTALE | € 543.430,04 s.e.o. |

TENUTO CONTO, altresì, che:

- il Comune di Montalbano Jonico con deliberazione di C.C. n.61 del 29.07.2016 ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art.243-bis comma 1 del D.Lgs.267/2000, e che con successiva delibera di C.C. n. 67 del 26.10.2016 ha approvato il relativo piano di riequilibrio finanziario pluriennale nell'ambito del quale al punto 9.5 –Passività Potenziali è stata indicata anche la debitoria relativa al giudizio in questione;
- il detto piano è stato approvato dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti di Basilicata, giusto dispositivo n.2/2017 trasmesso con comunicazione del 29.11.2017, acquisita agli atti dell'ente in data 30.11.2017 con prot.n. 15710;
- a seguito della detta approvazione sono stati accreditati all'Ente degli importi del Fondo di Rotazione richiesti al Ministero ai sensi dell'art.243 ter del TUEL anche per dare copertura ai debiti nonché i contributi straordinari per gli anni 2017-2018-2019 disposti dalla Regione Basilicata in applicazione dell'art. 10 della legge regionale 28.04.2017 n.6 ;

RILEVATO che:

- le parti, a seguito di trattative, hanno manifestato la disponibilità di addivenire ad un bonario componimento della lite e con nota del 14.6.2019, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8428 l'avv. Agresti comunicava la disponibilità dell'ATER a definire transattivamente la vertenza alle seguenti condizioni:

- -versamento della sorte capitale di € 521.852,36
- -rimborso quota parte imposta di registro anticipata dall'Azienda correttamente quantificata in € 8.469,25;
- rinuncia ad interessi e spese legali (€ 13.577,35);

- con nota del 18.6.2019, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8557 il legale del comune, avv. Luigi Verardi, esprimeva " *parere favorevole alla definizione transattiva della causa, mediante il versamento della sola sorte capitale, oltre al rimborso della quota parte imposta di registro anticipata dall'Ater, con rinuncia ad interessi legali e compensazione delle spese legali sia del giudizio monitorio che del giudizio di opposizione, con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 68 L.P.F..*

A fronte dell'aleatorietà del giudizio pendente per la sua complessità e difficoltà, delle lungaggini processuali per la definizione del giudizio nonché della concessa autorizzazione di provvisoria esecuzione, al solo fine di evitare ulteriori aggravii di spese per l'atto di precetto, per la fase esecutiva del pignoramento, per l'aumento degli interessi sul credito esposto, appare conveniente la proposta transazione, con innegabile risparmio di spese per il Comune".

-con delibera di C.C. n.31 del 28 giugno 2019 per tutte le motivazioni in essa espresse:

- Si stabiliva di definire in via transattiva la controversia in premessa specificata rideterminando l'ammontare complessivo del debito in € 530.321,61 (€ 521.852,36 per sorte capitale ed € 8.469,25 rimborso quota imposta di registro) sulla base della suddetta proposta transattiva da corrispondere entro il 31.07.2019;
- Si stabiliva, altresì, che:
 - la spesa relativa alla sorte capitale di € 521.852,36 - corrispondente all'importo di cui al debito fuori bilancio già riconosciuto con delibera di C.C. n.65 del 28.12.2008- sarebbe stata finanziata, a parziale modifica della predetta delibera, con i fondi previsti per l'anno 2018/2019 dalla Regione Basilicata a sostegno del piano di riequilibrio di questo ente;
 - l'importo di € 8.469,25 quali *oneri accessori* per registrazione del suddetto decreto ingiuntivo, la cui voce generale trova riferimento al punto 9.5 del piano di riequilibrio, sarebbe stato ugualmente finanziato con gli stessi fondi regionali;
- Si autorizzava il Responsabile dell'Area Tecnica, individuato quale responsabile del procedimento, all'adozione degli adempimenti consequenziali ivi compresa la sottoscrizione dell'atto di transazione;

RITENUTO, in adempimento di quanto sopra, dover procedere all'approvazione dello schema di accordo conciliativo predisposto a tal fine dai legali delle parti, trasmesso dall'avv. Luigi Verardi con nota del 18.6.2019 ed acquisito agli atti in data 19.6.2019 con prot. n. 8618;

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro;

DATO ATTO

dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;

- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con atto del 26.06.2019, acquisito agli atti dell'ente in data 27.06.2019 con prot. n.9077;

VISTI:

- la delibera di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021, il DUP e nota integrativa;

- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
- l'art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 3
- Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato
- La deliberazione di C.C. n.17 del 12/04/2019 che approvava il Bilancio di Previsione 2019;
- la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell'Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata
- il decreto sindacale prot.n.2534 del 21.02.2019 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte del geom. Rocco BREGLIA fino al 30/06/2019;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati,

1. -Di prendere atto di quanto disposto con delibera di C.C. n.31 del 28.06.2019;
2. -Di approvare lo schema di atto di transazione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, diretto a definire la controversia in premessa specificata;
3. Di dare atto che la relativa spesa è finanziata con i fondi previsti per l'anno 2018/2019 dalla Regione Basilicata a sostegno del piano di riequilibrio di questo ente, in applicazione dell'art.10 della L.R.n.06 del 28 Aprile 2017;
4. -Di impegnare la somma complessiva di € 530.321,61 (€ 521.852,36 per sorte capitale ed € 8.469,25 rimborso quota imposta di registro) con imputazione al cap. 352 art.1 del bilancio 2019-2021;
5. -Di dare atto, altresì, che a sottoscrizione della transazione con successivo atto si provvederà a pagare in favore dell'ATER di Matera la somma € 530.321,61 entro il 31.07.2019;
6. -Dare atto, ancora, che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.
7. -Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D,Lgs.267/2000;
8. Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legalied albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

P.I.

f.to Arch. Giancarlo De Angelis



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



*Città di
Francesco
Lomonaco*

CRON. N. 1175 / 2019
Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio
Informativo RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 09/07/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 09/07/2019

*IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)*

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

TRA: Comune di Montalbano Jonico, in persona del responsabile dell'Area Tecnica arch. Giancarlo De Angelis, debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera di C.C. n. 31 del 28.06.2019, assistito dall'avv. Luigi Verardi;

E: A.T.E.R., Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Matera, in persona del legale rappresentante p.t. , assistita dall'avv. Vito Agresti;

PREMESSO CHE

- a) con pec del 5.12.2014, l'Ater di Matera –a mezzo difensore- notificava al Comune di Montalbano Jonico il D.I. n. 676/2014 (RG N. 2136/2014) emesso dal Tribunale di Matera il 25.11.2014, col quale si ingiungeva allo stesso Comune di pagare, per la causale in ricorso ed in favore dell'ATER la somma di € 521.852,36, oltre interessi come da domanda, spese e competenze di procedura, oltre accessori di legge;
- b) avverso il predetto decreto ingiuntivo, il Comune proponeva tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. chiedendone l'annullamento e/o la revoca dell'ingiunzione e che il relativo procedimento, ad oggi pendente dinanzi al Tribunale di Matera – Giudice Dott.ssa Laura Marrone, NRG 90/2015, verrà chiamato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/05/2020;
- c) nelle more del giudizio di opposizione il Giudice con ordinanza 4.5.2016, concedeva ex art. 648 cpc. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
- d) il Comune è stato ammesso al piano di riequilibrio finanziario per il ripianamento dei debiti, iscrivendo nel bilancio anche le somme destinate per la posizione dell'Ater.

A seguito di laboriose trattative, le parti sono pervenute ad una definizione stragiudiziale della controversia, mediante un bonario componimento ai seguenti patti e condizioni

tutto ciò premesso e considerato

le parti comparenti, come innanzi assistite, stipulano e convengono quanto segue:

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione.

2. Il Comune di Montalbano Jonico si obbliga a versare all'Ater di Matera, che accetta, la somma complessiva di euro 530.321,61 (di cui €. 521.852,36 quale sorte capitale del D.I. N. 676/2014 ed €. 8.469,25 di rimborso quota parte imposta di registro), a saldo e stralcio della propria posizione debitoria nei confronti di quest'ultima, con rinuncia espressa ad interessi legali e compensazione di tutte le spese legali.

3) L'indicato importo di euro 530.321,61 (cinquecentotrentamilatrecentoventuno/61) verrà corrisposto dal Comune successivamente alla sottoscrizione della presente transazione ed approvazione dagli Organi competenti e, comunque, entro e non oltre il 31 luglio 2019.

3. Per effetto della presente transazione e con l'effettivo pagamento della somma di euro 530.321,61 (cinquecentotrentamilatrecentoventuno/61) entro il termine del 31.07.2019, l'Ater di Matera dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a qualsiasi diritto, ragione ed azione di cui al Decreto Ingiuntivo N. 676/2014 e ad ogni eventuale pretesa accessoria connessa e/o conseguente.

Le parti escludono espressamente che la presente transazione abbia valore novativo; difatti, in caso di mancato pagamento dell'intero importo di euro 530.321,61 (cinquecentotrentamilatrecentoventuno/61) entro il termine del 31.07.2019, è rimessa all'ATER la facoltà di far dichiarare automaticamente decaduta la presente transazione e farle perdere ogni efficacia senza necessità di pronuncia giudiziale, con diritto delle parti a proseguire nel giudizio pendente n. 90/2015 R.G. del Tribunale di Matera le rispettive ragioni, pretese ed azioni che saranno, quindi, piene ed irrinunciate.

4. Intervenuto l'effettivo pagamento della somma di euro 530.321,61 (cinquecentotrentamilatrecentoventuno/61) entro il termine del 31.07.2019, le parti si obbligano ad abbandonare ex art. 309 c.p.c. il giudizio di opposizione a

decreto ingiuntivo pendente al N. 90/2015 RG. Trib. Matera per inattività delle parti e conseguente estinzione del giudizio.

Le spese e competenze legali sia del giudizio monitorio che di opposizione restano interamente compensate tra le parti medesime, con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo di solidarietà professionale ex art. 68 L.P.F..

5. Con la sottoscrizione del presente atto e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni di cui alla presente transazione nei modi e termini pattuiti, tutti i rapporti tra le parti, nessuno escluso, si considereranno transattivamente risolti, senza che alcuna di loro abbia più altro a pretendere dall'altra, con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproco diritto, anche per danni, interessi, spese, oneri accessori, imposte, tasse, etc., nulla escluso a qualsivoglia titolo.

Eventuali ulteriori azioni legali intentate da ciascuna delle parti – inesistenti per espressa dichiarazione fattane dalle stesse - saranno comunque abbandonate, con reciproca rinuncia ed accettazione di ogni richiesta di spese, comprese quelle per l'assistenza legale.

6. Le spese di bollo, di eventuale registrazione della presente scrittura privata, saranno a carico della parte inadempiente.

7. La presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, viene redatta e sottoscritta dalle parti e dai rispettivi legali in n. originali.

Montalbano Jonico / Matera,

- Comune di Montalbano Jonico, in persona del responsabile dell'area tecnica arch.
Giancarlo De Angelis

- Ater, Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Matera, in persona del
legale rappresentante p.t.,

- Per l'assistenza legale e rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art.

68 L.P.F.:

- Avv. Vito Agresti per l'Ater

- Avv. Luigi Verardi per il Comune di Montalbano jonico